

REGOLAMENTO (CE) N. 2217/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 2167/96 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 290 del 13. 11. 1996, pag. 10.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
